



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
FONDO DI PEREQUAZIONE A.L.P.I. ANNO 2023
ART. 6 DEL REGOLAMENTO ALPI SOTTOSCRITTO IN DATA 13.12.2017
DIRIGENZA AREA SANITA'**

Visto il Regolamento Aziendale ALPI sottoscritto in data 13.12.2017 ed in particolare l'art. 6, richiamato l'art. 116, co. 2, lett. i) del C.C.N.L. dell'Area Sanità, le parti concordano quanto segue:

Regole per la determinazione

Il fondo di perequazione viene calcolato in base alle percentuali indicate nelle tabelle di ripartizione delle quote per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale e in regime di ricovero, di cui al Regolamento sopracitato. Per l'anno 2023, la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, ha quantificato il fondo di perequazione in oggetto in € 333.368,82.

Regole per la distribuzione

Requisiti:

Partecipano alla distribuzione del fondo di perequazione, per l'anno 2023, i Dirigenti Area Sanità assunti a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno ed in rapporto di esclusività, assegnati alle seguenti strutture, con i seguenti coefficienti.

Coefficiente 1 (in quanto le strutture non hanno possibilità di esercizio della LP):

S.C. Direzione medica dei Presidi Ospedalieri;

S.C. Qualità Risk Management e Accreditamento;

SUPI - Servizio Unificato di Protesica Integrativa;

S.C. Programmazione-Controllo di Gestione e Operation Management (disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica).

S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza;

S.C. Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze (disciplina Farmacologia);

S.C. Direzione Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie;

S.C. Farmacia;

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane (psicologo del lavoro);

S.C. Fisica sanitaria (non Esperti in Radioprotezione).

Coefficiente 1/3 (in quanto le strutture hanno una limitata possibilità di esercizio della LPI):

S.S.D. AAT 118;

S.C. Anatomia ed Istologia patologica;

Strutture di Anestesia e Rianimazione;

S.C. Genetica Medica;

S.C. Laboratorio analisi chimico cliniche;

S.C. Laboratorio di microbiologia;

S.C. Medicina Nucleare;

S.C. Fisica Sanitaria (Esperti in Radioprotezione);
S.C. Ostetricia/Ginecologia (solo biologi);
S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale;
S.C. Neuroradiologia;
S.C. Radiologia;
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - SIMT.

La quota individuale del Fondo Perequazione (QFP) è calcolata come rapporto tra l'importo complessivo del fondo e il numero dei soggetti aventi diritto secondo quanto sopra, ponderato in base ai giorni di servizio nell'anno di riferimento. Il periodo di servizio è calcolato tenendo conto della data di assunzione, della data di eventuale cessazione, nonché delle aspettative.

Nel caso in cui, per l'anno di riferimento, il Dirigente avente diritto al fondo di perequazione abbia percepito compensi derivanti dall'attività libero professionale che alimentino il fondo di perequazione, la quota da liquidare sarà pari alla differenza tra la quota di fondo di perequazione spettante e i compensi ALPI già percepiti nell'anno, specificando che, qualora la differenza sia minore di 0 non vi sarà alcuna distribuzione di fondo. I Dirigenti appartenenti alle Strutture con coefficiente 1 che sono autorizzati ad esercitare attività libero professionale in altro ambito specialistico sono esclusi dalla distribuzione del fondo di perequazione.

La ripartizione del Fondo è subordinata alla resa di un orario aggiuntivo quantificato in relazione alle quote di fondo assegnate a ciascun Dirigente avente diritto secondo quanto sopra in base ad un valore orario pari ad €. 60,00 (come previsto dal CCNL del 2016-2018). Tale orario aggiuntivo sarà scalato dai crediti orari presenti al 31.12.2023 (contatore delle cd. "ore indisponibili"). In caso di insufficiente disponibilità oraria, la quota da distribuire sarà proporzionalmente ridotta.

Le quote di Fondo di perequazione non distribuite vengono ulteriormente suddivise tra gli aventi diritto, applicando gli stessi criteri.

Si ribadisce il principio per cui dalla ripartizione del fondo non possa derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale (art. 116 co. 2, lett. i C.C.N.L. dell'Area Sanità).
Varese, 13.6.2024

Per l'Azienda

Per le OO. SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO - FESMED

FASSID – SNR

FASSID - SINAFO

AAROI EMAC

FP CGIL

FEDERAZIONE CISL MEDICI

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

UIL FPL